



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 15 aprile;

VISTO il regolamento (CE) n. 23/2010 del Consiglio del 14 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 21 del 26 gennaio 2010 con il quale è stato stabilito il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2010, il massimale di 1.937,50 tonnellate;

VISTO il regolamento (CE) n. 2807/1983 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/09 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;

VISTO il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;

VISTO il regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;

VISTI i regolamenti (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 concernenti il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;

VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2009 recante "Delega al Sottosegretario di Stato, On.le Antonio Buonfiglio";

CONSIDERATO che l'Assemblea ordinaria dell'ICCAT ha varato nel novembre 2009 nuove raccomandazioni per la ricostituzione dello stock di tonno rosso nell'Atlantico e nel Mar Mediterraneo, con l'ulteriore riduzione del contingente di cattura e nuovi obblighi per le parti contraenti in materia di diminuzione della capacità di pesca;

CONSIDERATO che la riduzione delle possibilità di pesca decisa dall'ICCAT rispetto ai livelli del 2009, è tale da non garantire alle imbarcazioni che utilizzano le reti a circuizione una prospettiva di adeguata redditività;

PRESO ATTO che le ultime raccomandazioni dell'ICCAT non sono state ancora recepite nell'ordinamento comunitario;

CONSIDERATO che l'articolo 4, paragrafo 5, del già citato regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009 consente agli Stati membri di modificare il piano di pesca annuale inviato dalla Commissione europea all'ICCAT entro il 1 marzo di ogni anno;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CONSIDERATO che, dal 13 al 25 marzo 2010, si svolgerà la Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie protette;

SENTITA la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 1 febbraio 2010, ha espresso all'unanimità parere favorevole;

DECRETA

1. La quota complessiva assegnata dall'Unione Europea all'Italia per la campagna di pesca 2010 è, provvisoriamente, ripartita in tonnellate come segue:

Palangaro (L.I.)	142.06
Tonnara fissa (TRAP)	89.03
Pesca sportiva (SPOR)	33.87

2. La ripartizione definitiva delle quote di cui al precedente comma 1 sarà effettuata secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009, anche in relazione alle decisioni che saranno assunte in sede internazionale.
3. Ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 302/2009, articolo 4, terzo paragrafo, lettera b), le quote individuali assegnate, in via provvisoria, per la campagna di pesca 2010 sono riportate nell'allegato A del presente decreto per ciascuna unità identificata con il numero UE.
4. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco delle unità autorizzate alla cattura del tonno rosso è subordinato al pieno rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria ed a livello nazionale.

Il presente decreto è inviato alla registrazione da parte dei competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li

FEBBRAIO 2010

IL MINISTRO
II SOTTOSEGRETARIO
DI STATO
On.le Antonio Di Pietro

Allegato A

TONNO ROSSO - CAMPAGNA DI PESCA 2010

SISTEMA PALANGARO

PERMESSO SPECIALE DI PESCA	NUMERO UE	MATRICOLA	NOME	LFT	QUOTA (TONNELLATE) 2010
ITA19/PAL/2010	ITA000017865	01TP01170	GUSMANO PRIMO	25,11	11,23
ITA20/PAL/2010	ITA000018258	01TP01208	TELMA I^	26,55	9,56
ITA26/PAL/2010	ITA000019860	04CT01127	DAVIDE	26,91	6,42